



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Prot.

LETTERA CIRCOLARE



GDAP - 0261208 - 2014

PU-GDAP-1000-22/07/2014-0261208-2014

ALLE DIREZIONI GENERALI
SEDE

AL L'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI
ROMA

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICI DI STAFF
SEDE

AL CENTRO AMMINISTRATIVO "G. ALTAVISTA"
ROMA

AI PROVVEDITORATI REGIONALI

ALLE DIREZIONI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

ALLE DIREZIONI DEGLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA

ALLE SCUOLE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

LORO SEDI

OGGETTO: Attività dei cappellani penitenziari - orario di lavoro.

§1 Il rapporto che lega i cappellani all'Amministrazione penitenziaria è disciplinato dalla legge 4 marzo 1982, n. 68. Essa si limita a disciplinare solo alcuni istituti giuridici fondamentali, nulla disponendo in merito all'orario di lavoro.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

La circolare 25 maggio 2001, n. 3553/6003 ha proceduto a dettare specifiche disposizioni sul culto, sull'assistenza religiosa e sull'orario di lavoro dei cappellani penitenziari.

§2 Nel corso degli anni, è stata più volte evidenziata la difficoltà, da parte degli Ordinari diocesani, di individuare sacerdoti per assicurare l'orario settimanale di 18 ore attualmente previsto.

§3 In considerazione di tale difficoltà, e non sussistendo alcun vincolo normativo sull'argomento, si modifica ed integra la citata circolare 25 maggio 2001, n. 3553/6003 in materia di orario di lavoro all'interno delle strutture penitenziarie, nel senso che segue.

3.1 I cappellani penitenziari, a decorrere dal primo settembre 2014, non saranno tenuti ad assicurare una presenza in istituto pari a 18 ore settimanali.

3.2 La direzione dell'istituto, d'intesa con il cappellano, valuteranno le esigenze relative all'assistenza religiosa dei detenuti.

3.3 Tale intesa dovrà essere formalizzata in un programma di presenze settimanali che terrà conto sia delle esigenze dei detenuti sia delle particolari necessità organizzative dell'istituto.

3.4 Il programma dovrà comunque prevedere una presenza minima di tre giorni alla settimana (compresa ovviamente la domenica).

3.5 La direzione, qualora raccolga esigenze di assistenza spirituale, anche fuori dell'istituto, per ragioni di interesse dei detenuti, potrà richiedere al cappellano di rivalutare anzitempo il programma mensile in essere.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

3.6 Dei programmi mensili delle presenze gli istituti informeranno i Provveditorati regionali.

§4 Restano efficaci tutte le altre istruzioni inerenti il culto e l'assistenza religiosa contenute nella circolare 25 maggio 2001, n. 3553/6003.

Il Capo del Dipartimento
IL VICE CAPO VICARIO
Dott. Luigi Pagano